

SULLA RECLAMABILITÀ DELLE ORDINANZE CAUTELARI E DELLE ORDINANZE INTERDITTALI NEL GIUDIZIO POSSESSORIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE STATUIZIONI SULLE SPESE LEGALI

Art. 669-septies c.p.c. Art. 703 comma 3 c.p.c.

1. La legge 18.06.2009 n. 69 è intervenuta sul comma 3° dell'art. 669-septies, eliminando il rimedio dell'opposizione ex art. 645 per contestare le statuizioni sulle spese rese all'esito dei procedimenti cautelari instaurati *ante causam*, rispetto alle quali si è reso proponibile esclusivamente il reclamo ex art. 669-terdecies (in argomento, Napolitano, *Le spese del procedimento cautelare*, in *Le spese nel processo*, suppl. a GM 2009, 7/8, 32 ss).

Soltanto nell'ipotesi in cui il rigetto del ricorso cautelare intervenga (per la prima volta o mediante conferma) nel giudizio di reclamo, la contestazione delle spese – ove il soccombente abbia agito *ante causam* e non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata (trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti).

In tal senso, peraltro, riguardo alla pronuncia sulle spese in procedimento possessorio, la Cassazione ha osservato come, “*già con riferimento alla disciplina precedente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 50 (che ha abrogato, per i giudizi proposti dal 4.7.2009, l'opposizione prevista dall'art. 669 septies c.p.c., comma 3), questa Corte, sulla base di una lettura coordinata dell'art. 669 septies c.p.c., comma 3 e art. 669 terdecies c.p.c. con i principi introdotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/1994, aveva stabilito che avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, con pronuncia sulle spese, fosse ammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., mentre avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per proporlo, fosse consentita l'opposizione di cui all'art. 669 septies c.p.c., i cui termini iniziavano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese (Cass. s.u. 16214/2001).*”

Le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 non hanno inciso sull'esperibilità del reclamo anche per contestare la statuizione sulle spese assunta in prima istanza, fermo che, ove la pronuncia sia adottata dal Collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e non sia stato proposto

il giudizio di merito, è consentita l'opposizione al precetto o all'esecuzione, ove iniziata sulla base del provvedimento collegiale (Cass. 16259/2017; Cass. 118800/2012)." (Cass. 17.4.2019 n. 10758).

In sintesi, come lucidamente affermato anche da autorevoli commentatori, *"Pare lettura ragionevole e consona ad un'interpretazione sistematica del complesso della disciplina della cautela che, conformemente peraltro a quanto ritenuto dalle stesse s.u., avverso la pronuncia di condanna alle spese sia proponibile esclusivamente il reclamo (C. s.u. 01/16214, G. it. 02, 2288; F. it. 02, I, 1043, n. Gambineri, Corr. G. 02, 1316, n. Recchioni; Bucci, Soldi, Rif., 33). [...] Non sembra, infatti, che siano percorribili soluzioni interpretative di tipo diverso, se si considera che il capo sulle spese ha natura accessoria, e che non vi sono ragioni per escludere la unicità del mezzo di gravame in relazione a tutti i capi decisorii contenuti nelle ordinanze di pronunciamento ai sensi degli artt. 669 bis ss c.p.c. Tale lettura, d'altro canto, trova riscontro nella stessa giurisprudenza di legittimità che, nel definire i rapporti tra il reclamo e l'opposizione prevista, prima della riforma del 2009, dall'art. in comm., aveva ammesso l'esperibilità del reclamo anche con riferimento alla regolamentazione delle spese (C. s.u. 01/16214; BUCCI, SOLDI, Rif. 33). Ciò significa, pertanto, che il reclamo potrà esser esperito come rimedio omnicomprensivo, non solo per invocare una diversa decisione sulla domanda cautelare, ma anche soltanto per dolersi della decisione assunta sulle spese in relazione ad ogni profilo prospettabile, e finanche per assumere che le spese siano state regolamentate al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (BUCCI, SOLDI, Rif. 33)."* (Cian-Trabicchi, *Commentario al Codice di procedura civile*, sub art. 669 septies, Breviaria Iuris, ed. 2023, p. 2790).

2. Già sotto la previgente disciplina, le Sezioni Unite della Cassazione (28.12.2001 n. 16214) sono intervenute rispetto ai rimedi esperibili avverso la statuizione sulle spese, avallando la tesi dell'ammissibilità della compensazione delle spese da parte del giudice della cautela e precisando la portata del concorso, avverso la statuizione sulle spese resa dal giudice che rigetta il ricorso cautelare, tra l'opposizione ex art. 645 prevista dal previgente art. 669 septies ed il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies, chiarendo che tali disposizioni andassero interpretate nel senso che: 1) avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo; 2) invece, contro il provvedimento adottato sul reclamo, era legittima l'opposizione di cui allora 669-setpties.

In tal senso, “Una volta che si ammetta che tutti i rimedi avverso il provvedimento di rigetto della misura cautelare e di eventuale pronuncia di compensazione delle spese di giudizio debbono necessariamente passare attraverso il rimedio del reclamo risulta evidente l'impossibilità di contrasto fra i due rimedi (reclamo e opposizione).

La parte che ha visto rigettata la domanda di provvedimento cautelare, con compensazione delle spese, può proporre il reclamo sul merito (senza necessità di proporre impugnazione sulle spese), mentre la controparte che voglia impugnare la statuizione sulle spese può, a propria volta, o proporre reclamo o attendere la decisione sul reclamo da altri proposto e, in quest'ultimo caso, ove la pronuncia sia confermativa di quella di prima istanza e contenga una statuizione sulle spese, potrà, contro quest'ultima, proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.. [...]

Concludendo, si deve quindi ritenere sulla base di una lettura coordinata degli artt. 669 septies, comma 3. cod. proc. civ. e 669 terdecies cod. proc. civ. con la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 1994, che avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. e, avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso, è proponibile l'opposizione di cui all'art. 669 septies cod. proc. civ., i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo, che rende definitiva la pronuncia sulle spese.” (Cass. cit. SU 28.12.2001 n. 16214)

3. L'art. 703 comma 3 c.p.c., infine, dispone che “L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies”.

Sotto la previgente normativa una parte della giurisprudenza aveva affermato la appellabilità dell'ordinanza interdittale, con la quale il giudice concludeva il procedimento possessorio davanti a sé, sull'assunto dell'equiparazione, in tali casi, dell'ordinanza possessoria “secca” ad una sentenza: a seguito della riforma del 2006, è stata esclusa l'appellabilità, stante la dichiarata reclamabilità dell'ordinanza di rigetto.

“Va, al riguardo, osservato che, a seguito delle modificazioni apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modd. nella L. 14 maggio 2005, n. 80, entrate in vigore a partire dal 1.3.2006 (e, pertanto, applicabili alla fattispecie), i giudizi possessori sono caratterizzati da una "bifasicità" ormai soltanto eventuale, nel senso che, una

volta conclusasi la fase sommaria (il cui rito, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 703 c.p.c., comma 2, è improntato al modulo processuale cautelare), con l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdittale la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo citato.

Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 703, comma 3, oppure, ove sia stato proposto un reclamo, con quella di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, l'uno e l'altro non soggetti ad appello, per la natura cautelare o comunque interinale che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare.

Da quanto sopra consegue che, a differenza di quanto si verificava nel regime anteriore alla citata "novella", nel quale la "bifasicità" del giudizio possessorio era necessaria, essendo allora il giudice della fase sommaria tenuto, a conclusione della stessa, a fissare comunque una successiva udienza per la prosecuzione della causa nel merito (con la conseguenza che, in caso di omissione e contemporaneo regolamento delle spese processuali, dovendo ritenersi le due fasi unificateci provvedimento decisivo era da considerarsi una sentenza definitiva di merito: v, tra le altre, Cass. 2, 19.6.2007, n. 14281), risultano oggi del tutto irrilevanti, essendo coerenti al sistema processuale come in precedenza delineato sia la circostanza che il giudice non abbia fissato ex officio un termine per la riassunzione del giudizio di merito, sia quella che abbia regolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi.

Quest'ultima statuizione, in particolare, prescritta dall'art. 669 septies c.p.c., deve ritenersi compatibile con la "bifasicità" solo eventuale del giudizio possessorio, proprio in considerazione della possibilità che il giudizio di merito non sia richiesto da alcuna delle parti, ipotesi nella quale le spese dell'esaurita fase sommaria resterebbero prive di regolamento. Le suesposte considerazioni comportano che, anche nell'ipotesi in cui il diniego di reintegra o manutenzione nel possesso sia motivato dal ravvisato difetto di giurisdizione, nondimeno, il negativo provvedimento, avendo chiuso soltanto la fase sommaria diretta all'emissione (o alla negazione) del provvedimento interdittale, non si sottrae alla reclamabilità ex art. 703, comma 3 in reli. 669 terdecies c.p.c. considerato che tale è l'unico rimedio che l'ordinamento accorda, senza alcuna distinzione, avverso l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda" (Cass. SU

20.11.2013 n. 26037; cfr, ancora di recente, Corte d'Appello di Napoli 21.04.2023, n. 1802¹).

¹ “Preliminare alla disamina dei motivi d'appello è la pronuncia sulla controversa questione della corretta individuazione del mezzo d'impugnazione.

Parte appellata, con ragione, ha dubitato dell'ammissibilità dell'appello proposto all'ordinanza interdittale che ha definito il giudizio possessorio, verso cui non è stato proposto reclamo e che non ha, per come denunciato dagli stessi appellanti, avuto prosecuzione in un giudizio di merito a sua volta esitato in una sentenza.

La tesi contraria degli appellanti, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe carattere sostanziale di sentenza, nonostante il diverso nomen juris che la indica, alla cui illustrazione è dedicato il primo paragrafo dell'appello, non è condivisibile.

È nel sistema antecedente l'introduzione del procedimento cautelare uniforme e la riforma dei procedimenti possessori mediante la sostituzione del testo dell'art. 703 c.p.c., entrata in vigore a marzo 2006 e dunque anteriormente all'instaurazione del procedimento in oggetto, che il procedimento possessorio ha avuto struttura bifasica - l'una di carattere sommario, l'altra a cognizione piena - tale che qualora il giudice, unificando le due fasi, avesse concluso il procedimento dinanzi a sé con un provvedimento avente la forma di ordinanza senza prevederne la prosecuzione nel merito e statuendo sulle spese questa, in quanto avente natura sostanziale di definizione anche della fase a cognizione piena, doveva qualificarsi alla stregua di una vera e propria sentenza, impugnabile, in quanto tale, con gli ordinari mezzi previsti dal codice di rito.

Ciò posto, nella fattispecie nulla di simile ricorre in quanto ad essa si applica la novella del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1 marzo 2006.

L'introduzione del giudizio possessorio da A.P., erede di B.P., il 16 luglio 2021, comporta che alla decisione come resa l'8 giugno 2022 la fase di merito (solo eventuale) necessitasse dell'istanza di una tra le parti in lite, a prescindere dall'esito del provvedimento, nel termine indicato dal comma IV dell'art. 703 c.p.c. ossia indifferentemente dall'accoglimento o dal rigetto.

Il fatto che vi sia stata statuizione sulle spese e che nulla sia stato disposto quanto alla prosecuzione del merito non consente di ritenere, anche ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione da esperire, che il provvedimento di cui si dolgono entrambi gli appellanti: G.M. e F.B., possa qualificarsi sentenza.

I riferimenti alla giurisprudenza citata dalla difesa di costoro sono tutti relativi a giudizi possessori instaurati prima del 1 marzo 2006 allorquando trovava applicazione il principio della natura bifasica del procedimento possessorio sancito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 1984 del 24 febbraio 1998 - secondo cui il procedimento si divideva in due parti: l'una volta all'emissione di un provvedimento di tutela possessoria in via interinale a cognizione sommaria, l'altra, a cognizione piena, relativa al merito. Solo in costanza di quel regime, superato dalla diversa previsione di legge, all'ordinanza resa a chiusura della prima fase della cautela possessoria che avesse deliberato anche sulle spese andava necessariamente riconosciuta natura di

sentenza, pur avendo la veste formale di ordinanza, con conseguente necessità, per ambire alla sua riforma, di proporre contro di questa l'appello (così ex multis Cassazione civile, sez. II, 07.12.2004, n. 22897; Cassazione civile, sez. II, 03.05.2001, n. 6190; Cassazione civile, sez. II, 22.01.2000, n. 700; Cassazione civile, sez. I, 05.09.1998, n. 8838).

Ed invero le Sezioni Unite n. 1984/1998 hanno riguardo a ricorsi possessori che, in assenza di previsione normativa contraria, partecipavano comunque della struttura bifasica del procedimento possessorio, instaurata da un unico atto introduttivo, di talché la necessità che alla cognizione sommaria seguisse la statuizione con sentenza sulla esistenza della lamentata lesione al diritto di possedere (lo *ius possessionis*) non era in discussione. Ma una volta che il legislatore ha testualmente previsto solo eventuale il "merito" possessorio, rimettendolo all'iniziativa delle parti (come stabilisce il citato IV comma dell'art. 703 c.p.c.; "Se richiesto da una delle parti ... il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito ..."), non può ancora ragionarsi di struttura necessariamente bifasica del giudizio.

Non è allora attuale il richiamo alle conseguenze della sua mancata disposizione e della statuizione sulle spese, ossia il fatto che al provvedimento reso sulla domanda di reintegrazione in possesso, ancorché qualificato ordinanza, vada riconosciuta natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, là dove non contenga fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito ed invece provveda sulle spese del giudizio, di talché il rimedio impugnatorio più appropriato contro di esso sarebbe proprio l'appello.

Dal 2006, invece, non vi è più motivo di dubitare che il rimedio impugnatorio per l'ordinanza interdittale sia il reclamo. Nel nuovo sistema, invero, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, solo quest'ultima a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione dell'appello e del ricorso in Cassazione.

Così statuisce espressamente l'art. 703 III comma c.p.c., mentre da tempo la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito che il reclamo avverso un provvedimento cautelare, ex art. 669 terdecies c.p.c., costituisce un vero e proprio mezzo di impugnazione, sebbene diverso dagli ordinari gravami avendo come oggetto provvedimenti inidonei a divenire cosa giudicata, da devolvere necessariamente ad un giudice processualmente sovraordinato (sentenze della Suprema Corte del 3 maggio 2001 n. 6190; del 16 febbraio 2000 n. 1722; del 18 febbraio 1998 n. 12705; del 1 luglio 1997 n. 5902 e del 7 maggio 1996 n. 7220 e, più recenti, per il regime post riforma, Cassazione civile, sez. VI, 22.01.2018, n. 1501; Cassazione civile, sez. VI, 17.02.2014, n. 3629).

Infatti sono possibili due strade: o l'ordinanza che ha statuito sul ricorso possessorio viene assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata dalla richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma IV (la fase eventuale, rimessa all'iniziativa delle parti, deve concludersi con la sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda) ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, com'è avvenuto nella fattispecie, il procedimento si conclude, ferma la reclamabilità. L'ordinanza così resa pone solo la questione della sua stabilità: se solo endoprocessuale e esecutiva, come per le misure cautelari inidonee al giudicato e

4. Sul tema in questione, infine, si registra una recentissima pronuncia del Tribunale di Foggia (Sezione 2, numero di ruolo generale 5400/2023), che, in composizione collegiale in sede di reclamo, ha statuito che *“Con riferimento all’ammissibilità del reclamo per essere stato impugnato il solo capo relativo alle spese, vale rilevare che la Suprema Corte con la sentenza 16214 del 2001 aveva ritenuto che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 253/1994, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto anche avverso l’ordinanza con cui fosse rigettata la domanda di provvedimento cautelare, avesse introdotto nell’ordinamento la figura del reclamo quale strumento avente carattere di generale mezzo di controllo, in quanto revisio prioris instantiae demandato ad altro giudice, nella materia cautelare.*

Sul punto, questo Collegio aderisce alla tesi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16214/2001, la quale ha composto il contrasto giurisprudenziale inizialmente formatosi in materia.

La disposizione di cui all’art. 669 septies comma 3 c.p.c. -secondo cui “la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”- deve essere coordinata con l’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/1994.

dunque, per definizione, non decisorie o una irretrattabilità anche esterna. Qualsivoglia soluzione voglia darsi a tale problema (la seconda pare preferibile non sussistendo, a opinione dei supremi giudici, per negare una stabilità anche esterna contrasti con il principio costituzionale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cognizione piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l’effettivo svolgimento di un giudizio presidiato dalle forme della cognizione piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opzione) non permette di condividere il ragionamento della difesa degli appellanti per cui la natura di sentenza andrebbe inferita dall’avvenuta regolazione delle spese.

L’ordinanza, infatti, per la sua potenziale attitudine a definire il giudizio, correttamente ne prevede la statuizione, anch’essa destinata ad essere superata o dalla sentenza che possa concludere il merito possessorio eventuale o, in caso di riforma della decisione, nell’idonea sede impugnatoria del reclamo.

Non convince del contrario il riferimento che l’art. 703 c.p.c. continua a fare all’art. 669 novies c.p.c. in quanto, a ben considerare, l’applicazione della disposizione dettata per il procedimento cautelare uniforme è limitata al comma III, ossia al caso in cui non sia stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale questo è stato concesso.

Da quanto precede discende che gli appelli proposti da G.M. e F.B. sono inammissibili la qual cosa rende non cognibile la ragione sostanziale tramite loro devoluta alla Corte.”.

Da ciò la conseguenza che avverso la pronuncia di condanna alle spese -da intendersi come comprensiva di una qualsiasi statuizione incidente sulle spese del procedimento cautelare, ed estensibile sino all'ipotesi di omessa pronuncia- è proponibile innanzi tutto il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., nei termini ivi previsti; solo dopo la decisione sul reclamo, ovvero quando sono decorsi i termini per proporlo, iniziano invece a decorrere i termini per l'opposizione di cui all'art. 669 septies comma 3 c.p.c., che investe o il provvedimento sulle spese non reclamato, ovvero il provvedimento emesso sul reclamo, che, anche se confermativo, lo sostituisce.

L'operata ricostruzione evita ogni discrasia o intralcio fra i diversi mezzi di impugnazione a disposizione delle parti, poiché una volta che si ammetta che tutti i rimedi avverso il provvedimento di rigetto della misura cautelare e di eventuale pronuncia di compensazione delle spese di giudizio debbono necessariamente passare attraverso il rimedio del reclamo, risulta evidente l'impossibilità di contrasto fra i due rimedi di reclamo e opposizione.

Pertanto, conclude Cass. Sez. Un. n. 16214/2001, "la parte che ha visto rigettata la domanda di provvedimento cautelare, con compensazione delle spese, può proporre il reclamo sul merito (senza necessità di proporre impugnazione sulle spese), mentre la controparte che voglia impugnare la statuizione sulle spese può, a propria volta, o proporre reclamo", "o attendere la decisione sul reclamo da altri proposto e, in quest'ultimo caso, ove la pronuncia sia confermativa di quella di prima istanza e contenga una statuizione sulle spese, potrà, contro quest'ultima, proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."

Il principio di diritto affermato è allora quello per il quale, sulla base di una lettura coordinata degli artt. 669 septies comma 3 e 669 terdecies c.p.c. con la pronuncia della Corte costituzionale n. 253/1994, "avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., e, avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso, è proponibile l'opposizione di cui all'art. 669 septies c.p.c., i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo, che rende definitiva la pronuncia sulle spese".

Gennaio 2024